

COMUNE DI MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

di competenza comunale

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 35 DEL 28/05/2020

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento	p. 3
Articolo 2 – Ambito di applicazione e Autorità competente	p. 3

TITOLO II

SOGGETTI

Articolo 3 – Soggetti accertatori	p. 4
Articolo 4 – Autorità competente a ricevere il rapporto	p. 4

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 5 – Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali	p. 4
Articolo 6 – Sanzioni per la violazione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti	p. 4
Articolo 7 – Applicazione delle sanzioni e peculiarità connesse alla reiterazione di illeciti	p. 5

TITOLO IV

PROCEDURA

Articolo 8 – Procedimento per l'applicazione delle sanzioni	p. 5
Articolo 9 – Processo verbale di accertamento	p. 5
Articolo 10 – Pagamento in misura ridotta	p. 6
Articolo 11 – Rapporto all'autorità competente	p. 6
Articolo 12 – Ricorso a mezzo presentazione di scritti difensivi	p. 6
Articolo 13 – Ordinanza-ingiunzione	p. 7
Articolo 14 – Rateizzazione della sanzione pecuniaria	p. 7

TITOLO V

SANZIONI ACCESSORIE

Articolo 15 – Sanzioni accessorie – confisca	p. 8
Articolo 16 – Applicazione delle sanzioni accessorie	p. 8
Articolo 17 – Altre sanzioni accessorie e atti ripristinatori	p. 8
Articolo 18 – Esecuzione coattiva	p. 9

TITOLO VI

IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE

Articolo 19 – Giudizio di opposizione	p. 9
Articolo 20 – Esecuzione della sentenza	p. 9

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Disposizioni di coordinamento	p. 9
Articolo 22 – Disposizioni finali	p. 9

TITOLO I
PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, relative alla violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti e ordinanze comunali ex articolo 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché relative alle violazioni di norme che attribuiscono ai Comuni la competenza per l'applicazione della sanzione in conformità a quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, dalla Legge Regionale 28 dicembre 2000 n. 81 e dalla vigente legislazione per materia.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti il procedimento sanzionatorio amministrativo, regolato dalla normativa di settore, la cui competenza è assegnata al Comune.
3. Per le violazioni di carattere penale relative ad ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco, rimane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
4. Il presente regolamento disciplina infine la costituzione e la rappresentanza in giudizio in tutti i casi di opposizione ai provvedimenti di accertamento e/o ingiunzione in cui il Comune sia convenuto o abbia comunque un interesse ad agire.

Articolo 2

Ambito di applicazione e Autorità competente

1. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento per la violazione di ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti.
 2. I richiami alla legge 24 novembre 1981 n. 689 relativi alla competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 107, comma 5 e articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, s'intendono di competenza dei Dirigenti del Comune, competenti per materia secondo le disposizioni del presente regolamento.
 3. In particolare, la competenza all'adozione dei provvedimenti per le violazioni amministrative di spettanza del Comune, il cui minimo edittale è inferiore o uguale ad € 1.000,00 (Euro mille), è individuata in capo ai Dirigenti dei settori competenti per materia oppure, quando il Dirigente competente per materia coincida con il soggetto accertatore, in capo al Segretario generale. Per le sanzioni amministrative il cui minimo edittale è superiore ad € 1.000,00 (Euro mille), la competenza è attribuita ad un'apposita Commissione, presieduta dal Segretario generale o in sua vece dal Vicesegretario e composta dal Comandante la Polizia Municipale e dal Dirigente del settore competente per materia; qualora il Dirigente competente per materia non sia determinabile o coincida con altro componente della Commissione, la stessa si integra con il Dirigente dei servizi Finanziari; il Presidente della Commissione è anche il Responsabile del procedimento.
 4. Per Autorità competente per materia si intende il Dirigente che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il Dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza violati o comunque dell'accertamento; in caso dubbio o di sovrapposizione di funzioni, la competenza è definita dal Segretario generale.
 5. Per l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni inerenti la violazione di disposizioni in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo urbanistico, edilizio e paesaggistico-ambientale, dispositive o integrative del quadro di sanzioni amministrative previsto dalla vigente legislazione statale e regionale, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, lett. g) del D.Lgs. n. 267/2000 la competenza è sempre – anche ove la sanzione amministrativa preveda un minimo edittale superiore ad € 1.000,00 (Euro mille) – del Dirigente del Settore urbanistica.
 6. In relazione a verbali inerenti violazioni amministrative accertate da ufficiali od agenti di Polizia giudiziaria, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dall'A.S.L., dall'A.R.P.A.T. o da altri agenti aventi qualifica giuridica per l'accertamento di illeciti amministrativi, la competenza per i
-

procedimenti od attività demandate dalla legge al Comune è disciplinata ai sensi del precedente comma 3.

7. Sono fatte salve le competenze già previste per legge e per regolamento in materia di violazioni alle norme sui tributi comunali, alle norme del codice della strada ed in materia di violazioni disciplinari.

TITOLO II SOGGETTI

Articolo 3

Soggetti accertatori

1. Nell'ambito dell'Amministrazione comunale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della Legge n. 689/1981, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. Il Sindaco, con proprio motivato decreto, può abilitare altro personale dipendente del Comune a svolgere funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza di disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti sanzionate in via amministrativa.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie ambientali volontarie (di cui all'art. 92 della Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30), nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione ai compiti di vigilanza.
5. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

Articolo 4

Autorità competente a ricevere il rapporto

1. Il Dirigente del settore competente per materia, ai sensi del precedente articolo 2 comma 4, viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge n. 689/1981, nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.
2. Il Dirigente di cui sopra è tenuto, altresì, qualora sia fatta formale richiesta nei termini, a sentire il contravventore, anche assistito da procuratore legale o da persona di sua fiducia. Nel caso di audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia agli interessati.

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 5

Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma determinata compresa tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, qualora non siano diversamente prestabilite da altre disposizioni di legge.
2. Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di norme, in base a quanto previsto dal successivo articolo 21 comma 2, possono prevedere massimi edittali superiori a quello individuato dal precedente comma 1, qualora ciò non osti con norme imperative di legge.

Articolo 6

Sanzioni per la violazione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti consistono nel pagamento di una somma predeterminata nella stessa ordinanza e comunque compresa nei limiti di cui all'articolo 5 comma 1.
2. Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti, in base a quanto previsto dal successivo articolo 21 comma 2, possono prevedere massimi edittali superiori a quello individuato dal precedente comma 1, purché non in contrasto con imperative norme di legge

Articolo 7

Applicazione delle sanzioni e peculiarità connesse alla reiterazione di illeciti

1. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate entro i limiti dettati dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, nonché nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative di cui al titolo V, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione di una disposizione di legge, di un regolamento comunale o di un'ordinanza del Sindaco o del Dirigente compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata sino al massimo edittale.
3. L'aumento della sanzione secondo quanto stabilito dal precedente comma 2 si applica anche qualora si abbia la violazione di più disposizioni discendenti da una sola azione od omissione, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge n. 689/1981.
4. L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti la reiterazione di violazioni con riferimento a quanto dettato dal precedente comma 2 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8-bis della Legge n. 689/1981.

TITOLO IV PROCEDURA

Articolo 8

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento, fatte salve disposizioni speciali di legge, si applicano i principi e le procedure della Legge n. 689/1981, secondo le specificazioni definite nei successivi articoli da 9 a 14 del presente regolamento.
2. I soggetti addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti, per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, effettuano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'articolo 13 della Legge n. 689/1981.

Articolo 9

Processo verbale di accertamento

1. La violazione di una norma, alla quale si correla una sanzione amministrativa, è accertata mediante processo verbale.
 2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, di colui che esercita la potestà parentale nel caso in cui il trasgressore sia un minore o della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 689/1981 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) le eventuali dichiarazioni rese dalla persona di cui al punto c);
-

- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - h) la sottoscrizione del verbalizzante.
3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
 4. In calce al processo verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso, nonché l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, i tempi e le modalità.
 5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" e successive modificazioni. La mancata notificazione nei termini prescritti, entro 90 (novanta) giorni ai residenti nel territorio della Repubblica ed entro 360 (trecentosessanta) giorni ai residenti all'estero, estingue l'obbligazione di pagare la somma di denaro dovuta a titolo di sanzione; i termini decorrono dalla data di accertamento della violazione. In caso di accertamento complesso, per data di accertamento s'intende il completamento dell'intera procedura.

Articolo 10

Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n. 689/1981, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.
2. Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, secondo quanto stabilito dall'articolo 8-bis della Legge n. 689/1981.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione del verbale. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.
5. Il pagamento, comprensivo delle spese di procedimento, è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 11

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge n. 689/1981 (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante deve trasmettere all'autorità comunale stabilita al precedente articolo 2 del presente regolamento il prescritto rapporto con i seguenti atti:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
2. Nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 689/1981, il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all'autorità competente a ricevere il rapporto, anche tramite mezzi informatici e telematici.

Articolo 12

Ricorso a mezzo presentazione di scritti difensivi

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comune, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
 2. Nell'ipotesi in cui gli scritti difensivi siano erroneamente indirizzati ad un'autorità non competente sono da questa trasmessi, tempestivamente, al responsabile del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Qualora l'errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel
-

processo verbale di accertamento, lo scritto difensivo si intende validamente presentato se pervenuto all'autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.

3. Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'ufficio precedente comunicherà al richiedente la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione verrà redatto apposito verbale.
4. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione, secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della Legge n. 689/1981.
5. L'Agente accertatore o comunque il comando/ufficio da cui dipende produrrà le sue controdeduzioni in merito al ricorso presentato ed al merito delle sue argomentazioni.
6. L'ufficio precedente, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio e di valutazione.

Articolo 13

Ordinanza-ingiunzione

1. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso dalla legge il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 10 del presente regolamento, l'autorità comunale competente a ricevere il rapporto, ricevuto lo stesso ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli eventuali scritti difensivi e/o durante l'audizione personale, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta quale sanzione per la violazione, oltre le eventuali spese di procedimento, ingiungendone il pagamento all'autore della violazione e alle persone che vi sono solidalmente obbligate.
2. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l'irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata avuto riguardo a precedenti provvedimenti divenuti esecutivi a carico dello stesso trasgressore e con riferimento a quanto definito dall'articolo 7.
3. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile proporre opposizione con ricorso ex articolo 22 della Legge n. 689/1981.
4. L'Autorità comunale, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni, emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.
5. A decorrere dal ricevimento del rapporto ovvero dalla ricezione dello scritto difensivo, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione dovrà essere emessa entro i termini indicati nell'articolo 28 della Legge n. 689/1981.

Articolo 14

Rateizzazione della sanzione pecuniaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 202-bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie, il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere alla autorità competente ad emettere o che ha già emesso l'ordinanza-ingiunzione il pagamento rateale della sanzione in rate mensili da tre a trenta, qualora la sanzione sia superiore ad € 200,00 (Euro duecento); ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 15,00 (Euro quindici). Tale richiesta deve essere presentata negli scritti difensivi o comunque entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall'autorità di cui al precedente comma tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.
3. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza, se non contenuto nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicato al richiedente entro trenta giorni. Il provvedimento di concessione dovrà indicare in quante rate e di quale entità dovrà essere effettuato il pagamento, nonché la scadenza di ciascuna rata.

4. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione entro dieci giorni, avvertendo che, ove non provveda, sarà dato corso all'esecuzione forzata.
5. Il debito rateizzato può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento.

TITOLO V SANZIONI ACCESSORIE

Articolo 15

Sanzioni accessorie – confisca

1. Per la sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 19 e 20 della Legge n. 689/1981.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento possono-devono procedere al sequestro cautelare delle cose che rispettivamente possono-devono formare oggetto di confisca amministrativa e procedono al sequestro nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Procedono comunque al sequestro in caso di violazioni gravi o reiterate.
3. Contro il sequestro l'interessato può proporre opposizione, anche immediatamente ed entro trenta giorni, con atto esente bollo, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 689/1981.
4. La decisione sulla opposizione deve essere adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione; se non è rigettata entro il termine predetto, l'opposizione si intende accolta.
5. Il termine di cui al comma precedente è sospeso nel caso in cui l'ufficio competente chieda le controdeduzioni agli organi che hanno effettuato il sequestro o maggiori chiarimenti al ricorrente e ricomincia a decorrere dal giorno in cui pervengono i riscontri richiesti.
6. Qualora avverso il sequestro non sia stata presentata opposizione, con l'ordinanza di ingiunzione di pagamento viene disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.
7. Le sanzioni accessorie reali non potranno aver luogo in caso di morte del destinatario, nel caso in cui sia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione principale o maturi la prescrizione o venga comunque ad estinguersi l'obbligazione di pagare la sanzione principale, fatta esclusione per la confisca necessaria di cui al comma 4 dell'articolo 20 della Legge n. 689/1981.

Articolo 16

Applicazione delle sanzioni accessorie

1. Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge e dai regolamenti.
2. Le sanzioni accessorie non sono esecutive fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, in tal caso, fino a quando il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base degli elementi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
4. Il comune provvede alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, avvalendosi anche di uffici o funzionari di altre Amministrazioni.

Articolo 17

Altre sanzioni accessorie e atti ripristinatori

1. Le sanzioni accessorie disposte in applicazione di norme di legge o regolamenti, che determinano la sospensione o l'interdizione di attività commerciali e di pubblici esercizi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversa disposizione della normativa di settore.
 2. Gli atti ripristinatori degli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate, adottati in applicazione di leggi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge n. 241/1990, salvo diversa disposizione della normativa di settore.
-

3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi regolamenti, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

Articolo 18

Esecuzione coattiva

1. Qualora gli interessati non ottemperino all'ordine di chiusura di un esercizio o di sospensione di una attività, sono adottati i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza e salvo diversa disposizione della normativa di settore.
2. Il personale della polizia municipale, che provvede all'esecuzione dell'ordine, redige verbale delle operazioni compiute e ne trasmette copia al Dirigente del settore competente.
3. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

TITOLO VI

IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE

Articolo 19

Giudizio di opposizione

1. Nel caso venga proposta opposizione avanti il giudice competente avverso l'ordinanza-ingiunzione, a norma dell'articolo 22 della Legge n. 689/1981, il Comune sta in giudizio a mezzo del Dirigente del settore che ha sottoscritto l'ordinanza-ingiunzione o suo delegato.
2. Nei casi di particolare complessità può essere conferito, con istanza motivata del Segretario generale e su proposta del Dirigente di cui al comma precedente, l'incarico a legale, secondo le procedure vigenti in materia di costituzione in giudizio del Comune.
3. La spesa sostenuta dal Comune per la costituzione e la rappresentanza in giudizio con le modalità del comma 1 è determinata in € 200,00.

Articolo 20

Esecuzione della sentenza

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza-ingiunzione, il Comune inviterà formalmente al pagamento della sanzione stabilita dal giudice nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia in cancelleria.
2. Nel caso di mancata ottemperanza si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Disposizioni di coordinamento

1. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.
2. L'Amministrazione Comunale può definire con disposizioni contenute in altri regolamenti, anche settoriali, specifiche sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla Legge n. 689/1981 e dal presente regolamento.
3. Per i termini previsti dal presente regolamento si osservano gli articoli da 152 a 155 del codice di procedura civile.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Ente, le funzioni di accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni spettano al responsabile per la trasparenza.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
 2. Contestualmente sono abrogate tutte le altre norme comunali in contrasto con il presente regolamento.
 3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella Legge n. 689/1981 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.
-